

## Le esenzioni dal pagamento dei ticket sui farmaci in Regione Lombardia

Innanzitutto vediamo qual è il costo del ticket sui farmaci; l'importo massimo del ticket sui farmaci è di 2 euro a confezione e di 4 euro a ricetta.

Una ricetta può contenere al massimo, due differenti specialità e un massimo di due confezioni salvo casi specifici.

### Esenzione totale

Sono esenti dal pagamento del ticket i seguenti soggetti:

- Tutti i cittadini di età inferiore a 14 anni indipendentemente dal reddito;
- I titolari di pensione e i familiari a carico (un familiare è considerato a carico se ha un reddito personale inferiore a 2.840,51 euro), purché il reddito complessivo (riferito all'anno precedente) del nucleo familiare fiscale da essi formato non sia superiore a € 8.263,31 oppure a € 11.362,05 in presenza del coniuge. Tali cifre vanno incrementate di € 516,45 per ogni figlio a carico: *Esempio:*
  - se solo un coniuge è titolare di pensione e ha un figlio a carico, il reddito complessivo non dovrà superare € 8.779,76;
  - se i figli a carico sono due il reddito complessivo da non superare sarà di € 9.296,21.

Nel reddito complessivo non vanno computati gli assegni di accompagnamento.

- Titolari di pensioni e assegni sociali;
- Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
- Gli invalidi per servizio (categorie dalla 1a all'8a);
- Gli invalidi civili al 100% e i Grandi Invalidi per lavoro (riduzione capacità lavorativa dall'80% al 100%);
- Gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza; L'assegno di frequenza è una provvidenza economica a favore dei minori, invalidi civili, che frequentino corsi di studi o di riabilitazione;
- I ciechi e i sordomuti;
- I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie connesse;
- Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (il coniuge e i figli; in mancanza dei predetti, i genitori);

- I pazienti sottoposti a terapia del dolore (per questa categoria è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di 30 giorni);
- I soggetti rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia;
- Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia;
- Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicate sulla ricetta;
- I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico;
- I lavoratori in mobilità e i familiari a carico;
- I lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico;
- I lavoratori in cassa integrazione "in deroga";
- I trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza (ISEE);
- I pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza (ISEE);
- I pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza (ISEE).
- Le vittime del dovere e familiari;

### **Esenzione parziale**

- Gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 pagano 1 euro a confezione, con un massimo di 3 euro per ricetta
- Gli invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3 pagano 1 euro a confezione, con un massimo di 3 euro per ricetta.

### **Farmaci equivalenti e non coperti da brevetto**

La quota fissa vale anche per i farmaci equivalenti e per i farmaci non coperti da brevetto. Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità, è dovuta la differenza fra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico. Tale quota aggiuntiva non è dovuta solo nel caso in cui sia accertata la non disponibilità del farmaco al prezzo più basso a livello regionale.

### **Attenzione !!!**

Dal 15 settembre 2011 non vengono più accettate le autocertificazioni in quanto i codici di esenzione sia per le visite specialistiche, di diagnostica che per la farmaceutica devono essere indicate dal medico curante direttamente sulla ricetta.

E' necessario, pertanto, che chi ha diritto all'esenzione e non sia in possesso della "certificazione di esenzione" si rechi all'ASL competente per il suo rilascio.

Questo vale anche per chi non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla Regione Lombardia.

Paolo Zani